



BANCA MONTE PRUNO



CREDITO COOPERATIVO DI ROSCIGNO E DI LAURINO



Sede Legale: Roscigno (SA), Via IV Novembre, snc
Sede Amministrativa: Sant'Arsenio (SA), Via Paolo Borsellino
Esercente l'attività bancaria e la prestazione di servizi, a norma del D.L. 385/93
Iscritta all'Albo delle Banche al n°8784
Iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese: Tribunale di Salerno al n°3221/4236
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A159517
Codice Fiscale e partita IVA: 00269570651
Capitale e Riserve: € 24.980.004
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n.415/1996



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BCC MONTE PRUNO 2013-2016 S.U. – CODICE ISIN IT0004969330

Art. 1 -Importo e taglio dei titoli-

Il Prestito obbligazionario “**BCC MONTE PRUNO 2013-2016 S.U.**”, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo di **Euro 5.000.000,00** (cinquemilioni di euro) ed è costituito da un massimo di n. 500 obbligazioni nominative del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila euro) ciascuna e di taglio non frazionabile, munite di n. 5 (cinque) cedole di interesse semestrale.

Art. 2 -Prezzo di emissione e sottoscrizione del prestito-

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 10.000,00 (diecimila euro) per ogni obbligazione.

La sottoscrizione parziale del prestito è vincolante per la banca e per il sottoscrittore.

La sottoscrizione si chiude il giorno **31 GENNAIO 2014**.

Qualora il prestito obbligazionario non sia integralmente sottoscritto alla data del giorno 31 GENNAIO 2014, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Art. 3 -Durata-

La durata del prestito è di 30 mesi, che decorrono dal **15 NOVEMBRE 2013** (quindici novembre duemilatredici), pertanto, esso sarà integralmente rimborsato il **15 MAGGIO 2016** (quindici maggio duemilasedici).

Art. 4 -Godimento-

Il prestito ha godimento a partire dal **15 NOVEMBRE 2013**.

Art. 5 - Interessi-

Gli interessi calcolati sulla base dell'anno contabile commerciale, saranno pagati in rate semestrali posticipate il **15 MAGGIO** e il **15 NOVEMBRE** di ogni anno e saranno calcolati come di seguito stabilito:

- **1° cedola semestrale (15/05/2014) al tasso lordo del 2,60% su base annua;**
- **2° cedola semestrale (15/11/2014) al tasso lordo del 2,75% su base annua;**
- **3° cedola semestrale (15/05/2015) al tasso lordo del 2,85% su base annua;**
- **4° cedola semestrale (15/11/2015) al tasso lordo del 3% su base annua;**
- **5° cedola semestrale (15/05/2016) al tasso lordo del 3,50% su base annua.**

Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Art. 6 -Servizio del prestito-

Il presente titolo verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. n. 213/98 ed alla delibera Consob n.11768/98. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle cedole avverranno per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Art. 7 -Termini di prescrizione e di decadenza-

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 8 -Regime fiscale-

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi. Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 9 -Rimborso-

Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione, il **15 MAGGIO 2016** (quindici maggio duemilasedici). Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla stessa data e saranno rimborsate in unica soluzione alla presentazione dei relativi certificati.

Art. 10 - Garanzie-

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a € 103.291,38. Sono, comunque, esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è, comunque, subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 11 - Disinvestimento dei titoli-

Nel caso in cui il sottoscrittore intenda procedere al disinvestimento anticipato rispetto alla naturale scadenza verranno seguite le regole interne per la negoziazione sul circuito CCB Bond Exchange (B-Ex), avvalendosi di Cassa Centrale Banca, e considerati i limiti dimensionali di riacquisto definiti in sede di emissione e contenuti nel prospetto semplificato.

Art. 12 -Varie-

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Le comunicazioni dell'emittente Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, con l'esclusione di quelle previste dal precedente art. 5, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Art. 13 -Foro competente-

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca.